

La tesi sostenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Ue, in linea con la Cgue

# Frodi Iva senza prescrizione

## Unico limite temporale è quello della ragionevole durata

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E CLAUDIA NOUVION

**L**inea dura contro le gravi frodi Iva, per le quali si applica l'imprescrittibilità. A pensarla così è l'avvocato generale Ue, secondo cui è condivisibile l'obbligo espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), nella sentenza Taricco, che impone al giudice nazionale di disapplicare il termine di prescrizione massimo previsto dall'art. 161, ultimo comma del codice penale in caso di frodi Iva di particolare gravità, onde evitare un'impunità sistemica ai colpevoli e la conseguente lesione degli interessi finanziari dell'Ue.

Con la sentenza dell'8 settembre 2015 emessa nella causa C-105/14, Taricco e altri, la Corte di giustizia ha sancito che la normativa nazionale in materia di prescrizione del reato stabilita dal combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, Tfeue nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave in materia di Iva così da ledere gli interessi finanziari dell'Ue. Al ricorrere di tali circostanze, il giudice italiano sarà pertanto tenuto a disapplicare la disciplina nazionale che impedisce l'osservanza di siffatti obblighi.

Il dictum della pronuncia, di estremo impatto per il nostro ordinamento penale, dopo aver ricevuto una breve e incerta applicazione dalle Corti nazionali, è stato sottoposto alla valutazione della stessa Corte di giustizia.

E difatti, sia la Cassazione sia la Corte di appello di Milano non hanno voluto dare esecuzione all'obbligo espresso nella sentenza Taricco e, pertanto, ne hanno contestato la costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale.

Il giudice delle leggi, da parte sua, ha richiesto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia entro quali limiti i giudizi nazionali sono tenuti a conformarsi a siffatto obbligo consistente nella disapplicazione, nell'ambito dei procedimenti penali in corso, delle succitate norme del codice penale.

Nell'ambito del rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale rileva che le norme sulla prescrizione in materia penale sono qualificate nel nostro ordinamento come norme sostanziali costituenti parte integrante del principio di legalità dei reati e delle pene,

La gravità della frode	
<b>Sentenza Taricco</b>	In presenza di reati gravi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione il giudice italiano deve disapplicare la normativa sostanziale della prescrizione con riferimento alle frodi Iva. La nozione di tali reati tuttavia non è stata definita nella sentenza
<b>Giurisprudenza italiana successiva alla sentenza Taricco (Cass., n. 44584/2016 e n. 12160/2017)</b>	La gravità della frode deve essere indagata sulla base dei criteri utilizzati per la determinazione della gravità del reato di cui all'art. 133 c.p. ovvero tenendo conto del danno cagionato e della natura del pericolo, ma anche avendo riguardo alla natura, alla specie, all'oggetto, ai mezzi al tempo e al luogo dell'azione, alle modalità della stessa oltre che all'elemento soggettivo
<b>Avvocato Generale Ue (Conclusione nella causa C-42/17)</b>	Ha affermato che la mancata definizione di tale nozione da parte della Cgue ha lasciato eccessiva discrezionalità al giudice nazionale nella valutazione richiesta. Ha anche rilevato che, nei negoziati finalizzati all'adozione della proposta di direttiva Pif (Protezione interessi finanziari) il legislatore europeo ha invece definito la nozione di reati gravi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, tra i quali vi rientrano le frodi in materia di Iva, nel senso che essa comprende tutti i reati (i) aventi un collegamento con il territorio di due o più stati membri e (ii) che comportano un danno di importo totale superiore alla soglia di euro 10 milioni, soglia soggetta a una clausola di revisione

## Italia ancora fuori dal coro. O quasi

La posizione assunta dall'avvocato generale in materia di prescrizione delle frodi Iva, riapre il dibattito, tutt'altro che inedito, sulla compatibilità della disciplina nazionale in tema di prescrizione con il sistema Europeo e internazionale.

A livello dell'Unione, più volte lo stato italiano è stato esortato a rivedere le regole e i metodi di calcolo applicabili alla prescrizione e, in particolare, l'interpretazione restrittiva delle cause di interruzione nonché l'esistenza di un termine assoluto che non può essere né interrotto né sospeso.

Nel 2014, la Commissione europea, nell'ambito della relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione, ha rilevato che la questione della prescrizione nell'ordinamento penale italiano è un problema particolarmente serio, in quanto i termini prescrittivi, sommati alla lunghezza dei processi e alla mancanza di flessibilità dei motivi che giustificano una sospensione o interruzione della decorrenza dei termini, determinano l'estinzione di un gran numero di procedimenti.

La Corte Edu (sentenze Alikaj e altri c. Italia e Cestaro c. Italia) ha a sua volta dichiarato che l'applicazione della prescrizione rientri inevitabilmente nella

categoria delle misure inammissibili per il diritto unionale poiché inadeguata ad assicurare l'esigenza sanzionatoria dei reati gravi e priva di effetto dissuasivo necessario per prevenirne di simili. Ciò, contrasta con gli obblighi positivi imposti dalla Cedu, secondo cui ciascuno stato aderente ha il dovere di istituire un quadro giuridico e di apprestare strumenti idonei a sanzionare i responsabili di reati che ledono i diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione medesima.

Infine, a livello internazionale, anche l'Ocse, nell'ambito delle sue valutazioni sull'attuazione della Convenzione per la lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali, ha raccomandato alla Repubblica italiana di allungare la durata del termine di prescrizione assoluto previsto in materia penale sì da conformarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 della suddetta Convenzione.

L'Italia, dal canto suo, non sembra aver sottovalutato le molteplici contestazioni e censure contestategli a livello europeo e internazionale. Tanto è vero che la legge 23 giugno 2017 n. 103, che entrerà in vigore il prossimo 3 agosto, modifica il termine massimo di prescrizione di molti reati in materia di corruzione.

principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano, e non possono, in quanto tali, essere oggetto di applicazione retroattiva a sfavore di persona sottoposta a procedimenti penali instaurati precedentemente all'8 settembre 2015. Inoltre, secondo il giudice del

rinvio, l'obbligo stabilito nella sentenza Taricco si fonda su criteri imprecisi, contrari al principio di certezza del diritto, che non consentano al giudice nazionale di definire in modo inequivocabile i casi in cui la frode debba dirsi «grave».

Nelle conclusioni presentate il 18 luglio scorso, l'avvocato generale Yves Bot precisa, innanzitutto, che non è l'istituto della prescrizione in quanto tale a essere incompatibile con il diritto dell'Unione, bensì il suo regime: il limite assoluto previsto

all'art. 161 c.p. secondo cui la durata del procedimento penale non può essere superiore al termine prescrizione ordinario aumentato di un quarto, anche qualora intervengano cause di sospensione o interruzione.

Da questo presupposto, l'avvocato prosegue affermando che sebbene sia perfettamente legittimo prevedere un termine, decorrente dalla commissione del reato, allo scadere del quale non sarà più possibile avviare alcun procedimento penale se, nel frattempo, non sono state svolte indagini in tal senso, d'altra parte, però, è indispensabile che una volta avviato il procedimento penale lo stesso possa effettivamente concludersi e che ciascun atto processuale costituisca un atto interruttivo della prescrizione che fa decorrere un nuovo termine nella sua integrità. In altre parole, una volta avviato il processo, l'interruzione della prescrizione deve essere determinata da ciascun atto diretto al perseguimento del reato o che ne costituisca la necessaria prosecuzione. Ciascun atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine già decorso viene cancellato.

In tal modo l'unico limite temporale ammissibile sarà quello imposto dal principio della ragionevole durata del processo come definito dalla Corte Edu.

Solo una tale nozione di interruzione «autonoma del diritto europeo» consentirà di garantire il perseguimento di frodi Iva internazionali di particolare gravità ed è compatibile con la tutela degli interessi e degli obiettivi dell'Unione, anche in vista dell'istituzione della Procura europea.

La soluzione proposta, ad avviso di Yves Bot, non determina alcuna lesione al principio di legalità e retroattività in quanto le relative norme di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 7 della Cedu si applicano soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono e non risulterebbero, invece, violate dall'applicazione ai processi in corso di una legge di proroga dei termini di prescrizione che rappresenta, invece, una garanzia processuale (cfr. Cedu nella decisione Previti c. Italia con riferimento alle norme introdotte dalla legge ex Cirelli).

Il tutto purché i fatti contestati non siano ancora prescritti e sempre che non vi sia arbitrio.